Al fine di rispondere ad una domanda frequente sul preavviso minimo previsto per la fruizione del congedo parentale, si precisa che, nella Scuola, il preavviso minimo è di 15 giorni.

E' opportuno, a tal proposito, richiamare le norme vigenti in materia di congedo parentale, chiarendo, in particolare, il fatto che la modifica avvenuta nel 2015 non ha riguardato il comparto Scuola.

Il congedo parentale viene disciplinato, in origine, dall' art. 32 del Dlgs 151/2001: "

- 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di dal astenersi lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al Capo III, per continuativo periodo frazionato non superiore 0 b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
- 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.
- 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
- 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Nel 2015, vengono apportate delle modifiche all'art. 32 del Dlgs 151/2001 dal D.lgs 80/2015, recante **Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, in materia di congedo parentale:** " 1. All'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: «nei primi suoi otto anni di vita» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi suoi dodici anni di vita»;
  - b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
- «1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalita' di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore puo' scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.

La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari alla meta' dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma e' esclusa la cumulabilita' della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.».

Dunque, il Legislatore del 2015 è intervenuto solo a ridurre il limite minimo del periodo di preavviso da quindici a cinque giorni, <u>fermo restando, in continuità con la normativa previgente, il rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina delle modalità e dei criteri di fruizione dei suddetti congedi.</u>

Poiché, nel CCNL Istruzione e ricerca 2016/18 non viene menzionato il congedo parentale, continuano ad essere in vigore le precedenti disposizioni del precedente contratto CCNL Scuola 2006-2009 art. 12:" 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro".

Ciò viene confermato da un interpello del Ministero del Lavoro (13-2016), dal quale si evince che per il comparto scuola il termine minimo di preavviso resti fissato in 15 giorni, essendo così stabilito dal CCNL vigente, e ciò prevale rispetto alla riduzione a 5 giorni operata dal DIgs 80/2015, per esplicita volontà della medesima norma.

Per consultare una guida completa sul congedo parentale, si consiglia di visionare il sito: https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/congedo-parentale-preavviso/

Il Dirigente scolastico Dott.ssa Antonella Mongiardo (f.to a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c.2 del Dlgs 39/93)